

BGer 5A_256/2023 vom 12. Juli 2024

Bundesgericht, 2024-07-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_256_2023

FR: TF 5A_256/2023 du 12 juillet 2024

IT: TF 5A_256/2023 del 12 luglio 2024

Erwägungen

E. 4

Nel suo ricorso in materia civile (5A_260/2023), l'ex marito contesta il versamento di un contributo alimentare per l'ex moglie.

E. 4.1

Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare degli elementi elencati in modo non esaustivo all' art. 125 cpv. 2 CC . Nella determinazione del contributo di mantenimento, al giudice dei fatti è lasciato ampio margine di apprezzamento (DTF 148 III 161 consid. 4.1 con rinvii).

E. 4.1.1

Se il matrimonio ha concretamente influenzato la vita del coniuge (

lebensprägende Ehe), si ammette che la fiducia riposta nella continuazione del matrimonio e nella continuazione della ripartizione dei compiti pattuita sia degna di protezione e che pertanto, in presenza di mezzi finanziari sufficienti, l' art. 125 cpv. 1 CC riconosca un diritto al mantenimento dell'ultimo tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC) o, in caso di mezzi finanziari insufficienti a causa di un aumento dei costi generati dalla vita separata, di un tenore di vita simile tra i due coniugi. Se invece il matrimonio non ha concretamente influenzato la vita del coniuge, occorre prendere come riferimento il tenore di vita prima del matrimonio, nel senso che il coniuge deve essere messo nella condizione in cui si troverebbe se il matrimonio non fosse stato contratto (DTF 148 III 161 consid. 4.1 con rinvii).

Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha rivisto il concetto di "matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge", precisando in particolare che le presunzioni fino a quel momento applicate (fondate segnatamente sulla durata del matrimonio e sull'esistenza di figli comuni) non hanno validità assoluta e non devono essere applicate in modo schematico, senza tenere conto delle circostanze del caso di specie (DTF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.2; sentenza 5A_312/2023 del 30 aprile 2024 consid. 3.1). Il Tribunale federale ammette in ogni caso che il matrimonio abbia concretamente influenzato la vita del coniuge quando, sulla base di un progetto di vita comune, quest'ultimo ha rinunciato alla propria indipendenza economica per occuparsi dell'economia familiare e dei figli e non gli è quindi più possibile, dopo molti anni di matrimonio, riprendere la sua precedente attività professionale o esercitare un'altra attività lucrativa che offra equivalenti prospettive economiche, mentre l'altro coniuge, in virtù della suddivisione dei compiti durante il matrimonio, ha potuto concentrarsi sulla propria carriera

(DTF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 308 consid. 5.2-5.6; 147 III 249 consid. 3.4.3).

E. 4.1.2

Riguardo al calcolo del contributo di mantenimento, la recente giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che - in linea di principio - il metodo applicabile a livello svizzero nel diritto di famiglia è il cosiddetto metodo concreto a due fasi con ripartizione dell'eccedenza. Questo metodo prevede, in sintesi, che vengano innanzitutto determinati i redditi a disposizione della famiglia (effettivi o ipotetici) e i fabbisogni di tutte le persone coinvolte e che in seguito si ripartiscano le risorse esistenti tra i membri della famiglia per coprire, secondo un determinato ordine, il fabbisogno minimo del diritto esecutivo o, in presenza di risorse sufficienti, il fabbisogno minimo "allargato" del diritto di famiglia. Un'eventuale eccedenza è infine suddivisa fra i membri della famiglia secondo la situazione specifica (DTF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7); se non ci sono figli (v. DTF 147 III 265 consid. 7.3), l'eccedenza va di norma ripartita a metà tra i coniugi (sentenza 5A_509/2022 del 6 aprile 2023 consid. 6.4.2 con rinvio).

L'ultimo tenore di vita dei coniugi durante la vita in comune costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento (DTF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; per un esempio del calcolo di tale tenore di vita v. sentenza 5A_231/2023 del 15 novembre 2023 consid. 3 in fine: l'Obergericht zurighese ha dapprima dedotto dall'ultimo reddito complessivo familiare il fabbisogno minimo complessivo del diritto di famiglia e la quota destinata al risparmio e ha poi diviso l'eccedenza a metà tra i coniugi). Nel metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza, spetta al debitore alimentare dimostrare che durante la vita in comune il tenore di vita del creditore del contributo era inferiore a quello che risulta da una ripartizione equivalente tra i coniugi dell'eccedenza attuale della famiglia (sentenza 5A_945/2022 del 2 aprile 2024 consid. 8.1.2 con rinvii). A tale scopo il debitore alimentare può segnatamente allegare e dimostrare (DTF 140 III 485 consid. 3.3) che durante la vita in comune i coniugi destinavano una quota al risparmio (sentenza 5A_945/2022 citata consid. 8.1.2 con rinvii) e che quindi il tenore di vita dei coniugi si discostava dalla loro capacità economica potenziale (DTF 147 III 265 consid. 7.3). Se è provata, tale quota non va in linea di principio considerata nell'eccedenza (DTF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3). Qualora tuttavia la vita separata provochi costi supplementari (ad esempio per la presenza di due economie domestiche) e tali costi non possano essere coperti da un aumento delle entrate posteriore alla separazione o compensati da una diminuzione delle spese, la quota precedentemente destinata al risparmio deve servire ad assorbirli (DTF 147 III 293 consid. 4.4; sentenze 5A_994/2022 del 1° dicembre 2023 consid. 4.3.4; 5A_144/2023 del 26 maggio 2023 consid. 4.3.2; 5A_509/2022 citata consid. 6.4.2). Inoltre, se lo scopo della deduzione di una parte dei risparmi nel calcolo del contributo di mantenimento è quello di evitare che il coniuge creditore riceva un contributo superiore al tenore di vita dei coniugi durante la loro vita in comune, ciò non deve portare all'assegnazione di un contributo che sarebbe inferiore al mantenimento di quel tenore di vita quando i mezzi disponibili lo consentono (sentenza 5A_994/2022 citata consid. 4.3.4 con rinvio dottrinale).

E. 4.1.3

L'obbligo di mantenimento tra ex coniugi va in linea di principio limitato nel tempo, anche nel caso di

lebensprägende Ehe . Non esiste un diritto ad un'uguaglianza finanziaria vita natural durante, altrimenti il fatto di divorziare verrebbe ignorato dal punto di vista economico (DTF 147 III 249 consid. 3.4.5; v. anche DTF 148 III 358 consid. 5). Non è tuttavia escluso che il contributo venga concesso senza limiti di tempo (DTF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), in particolare quando non si può prevedere un miglioramento della situazione finanziaria del coniuge richiedente e i mezzi economici del debitore alimentare lo consentono (sentenze 5A_88/2023 del 19 settembre 2023 consid. 4.1; 5A_202/2022 del 24 maggio 2023 consid. 6.1).

Più precisamente, l'adeguatezza della durata del mantenimento risulta dall'interazione dei criteri elencati all' art. 125 cpv. 2 CC , quali la durata della convivenza matrimoniale (cfr. n. 2), l'età e la salute dei coniugi (n. 4), il reddito e il patrimonio dei coniugi, tenuto anche conto delle conseguenze della ripartizione dei compiti durante il matrimonio sulla loro capacità di guadagno (cfr. n. 1 e 5), le cure ancora dovute ai figli (n. 6), la formazione professionale e le prospettive di reddito dei coniugi (n. 7) e le aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza (n. 8; sul tema della durata del contributo di mantenimento tra ex coniugi, v. più in dettaglio sentenza 5A_801/2022 del 10 maggio 2024 consid. 5.7, destinato alla pubblicazione; DTF 147 III 249 consid. 3.4.5).

E. 4.2

Nel caso concreto, la Corte cantonale ha calcolato il contributo di mantenimento per l'ex moglie con il metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza, dopo aver permesso alle parti di esprimersi sull'appena menzionata giurisprudenza del Tribunale federale, siccome era stata emanata posteriormente alla decisione pretorile del 12 giugno 2020 (v. supra consid. in fatto B).

Il Tribunale d'appello ha così fissato il reddito mensile dell'ex marito in fr. 12'500.-- e quello dell'ex moglie in fr. 4'200.--, il fabbisogno minimo mensile del diritto di famiglia dell'ex marito in fr. 5'000.-- e quello dell'ex moglie in fr. 4'760.-- finché entrambi i figli vivranno con lei, in fr. 4'990.-- finché un solo figlio vivrà con lei e in fr. 4'400.-- dopo che entrambi i figli avranno lasciato l'abitazione comune. Dopo aver diviso l'eccedenza a metà tra i coniugi (e tenuto conto di un contributo alimentare che il padre deve versare per la figlia maggiorenne finché sarà in formazione pari a fr. 1'500.-- mensili), la Corte cantonale ha quindi stabilito che, fino al momento in cui i figli vivranno con la madre, essa ha diritto a un contributo alimentare di fr. 3'280.-- mensili, aumentato a fr. 4'030.-- mensili dal termine della formazione della figlia; non potendo giudicare ultra petita, il Tribunale d'appello ha tuttavia osservato che il contributo alimentare in suo favore non può eccedere fr. 3'007.-- mensili, come da lei chiesto nel memoriale integrativo del 10 novembre 2022. La Corte cantonale ha poi stabilito che, dal momento in cui un solo figlio vivrà con la madre, il contributo alimentare in favore di quest'ultima aumenterà a fr. 3'395.-- mensili, rispettivamente a fr. 4'145.-- mensili dal termine della formazione della figlia, e che, quando entrambi i figli avranno lasciato l'abitazione della madre, ella avrà diritto a un contributo alimentare di fr. 3'850.-- mensili fino al suo pensionamento.

E. 4.3

Il ricorrente lamenta una violazione del diritto federale, segnatamente degli art. 125 e 163 CC . Egli contesta il principio (v. infra consid. 4.3.1), l'importo (v. infra consid. 4.3.2-4.3.6) e la durata (v. infra consid. 4.3.7) del contributo alimentare per l'ex moglie deciso dal

Tribunale d'appello.

E. 4.3.1

Il ricorrente rimprovera innanzitutto alla Corte cantonale di non aver esaminato "espressamente e in via preliminare" se il matrimonio abbia concretamente influenzato la vita dell'ex moglie secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale federale. Considerata la formazione universitaria dell'ex moglie, il suo esercizio quasi ininterrotto di un'attività professionale durante il matrimonio ("tranne delle brevi pause al momento della nascita dei figli") e il suo attuale impiego al 90 %, a dire del ricorrente i Giudici cantonali avrebbero dovuto negare l'esistenza di un matrimonio

lebensprägend .

In prima istanza, il Pretore aveva ritenuto, in applicazione della precedente prassi, che il matrimonio - durato oltre 20 anni e dal quale erano nati due figli - aveva concretamente influito sulla situazione economica dell'ex moglie, ma aveva poi negato il contributo alimentare per il fatto che ella era in grado di far fronte autonomamente al proprio fabbisogno. In seconda istanza, l'ex marito avrebbe pertanto potuto contestare il carattere lebensprägend del matrimonio, se non già nella sua risposta all'appello dell'ex moglie, perlomeno nel suo memoriale integrativo del 20 ottobre 2022 successivo all'emanazione della recente prassi del Tribunale federale che ha rivisto la nozione di

lebensprägende Ehe . Dalla sentenza impugnata non emerge invece che il ricorrente lo abbia fatto ed egli comunque non lo pretende, per cui non può rimproverare alla Corte cantonale di aver trascurato un argomento che non era stato sollevato. L'argomento è insomma formulato per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, ma difetta dell'esaurimento materiale delle vie di ricorso cantonali (v. [con riferimento al carattere

lebensprägend del matrimonio e all' art. 75 cpv. 1 LTF] sentenza 5A_155/2023 del 12 luglio 2023 consid. 5.2 in fine). Tale principio, che esige che le censure presentate all'attenzione del Tribunale federale siano per quanto possibile già state formulate davanti all'istanza precedente (art. 75 cpv. 1 LTF ; DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1), è infatti applicabile anche alla parte che in sede cantonale era appellata (v. sentenze 5A_80/2023 dell'11 ottobre 2023 consid. 2.4 con rinvio; 4A_461/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 6.1). La censura va perciò dichiarata inammissibile.

E. 4.3.2

Il ricorrente sostiene poi che l'ex moglie potrebbe estendere la sua attività lucrativa dal 90 % al 100 %, in modo da guadagnare ulteriori fr. 466.70 da aggiungere al suo reddito di fr. 4'200.-- mensili.

Egli non spende tuttavia una parola per contestare il rimprovero del Tribunale d'appello di avere, in sede cantonale, omesso di "spiegare come giunga" a un reddito attuale dell'ex moglie di fr. 4'757.-- mensili e di "indicare a quanto ammonterebbe il reddito ipotetico" che vorrebbe vederle imputato. La censura, priva di un adeguato confronto con la sentenza impugnata, è irricevibile.

E. 4.3.3

Con riferimento al fabbisogno minimo del diritto di famiglia dell'ex moglie, il ricorrente ritiene che la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto del fatto che il figlio C._____ da

settembre 2022 è finanziariamente autonomo ("un selvicoltore secondo il CCL guadagna ca. Fr. 4'514.-- mensili") e che può quindi contribuire alle spese di alloggio della madre (di complessivi fr. 2'300.-- mensili), con la quale vive, nella misura del 30 %. A suo dire, pertanto, "non si giustifica utilizzare la quota per i figli minorenni del 30% per i due figli, ma occorre considerare che C._____ da solo paghi almeno il 30% delle spese di alloggio che, sommato al 20% di D._____, comporta una quota complessiva del 50% per i figli" e "il costo per l'alloggio [...] si riduce così a Fr. 1'150.-- mensili già dal mese di settembre 2022".

Nella sentenza impugnata, considerata una pigione di fr. 2'300.-- mensili, il Tribunale d'appello ha fissato le spese di alloggio dell'ex moglie in fr. 1'610.-- mensili finché entrambi i figli abiteranno con lei e in fr. 1'840.-- mensili fino a quando un solo figlio vivrà con lei, "il costo dell'alloggio incluso nel fabbisogno in denaro dei figli ammontando nel nuovo sistema di calcolo "a due fasi", secondo la prassi di questa Camera, al 20% (un figlio) e al 30% (due figli) della pigione pagata dalla madre affidataria". Ora, se è vero che la partecipazione di un figlio adulto che dispone di risorse proprie alle spese di alloggio del coniuge creditore andrebbe invece stimata secondo la capacità economica del figlio (v. DTF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; 132 III 483 consid. 4.2; sentenze 5A_246/2019 del 9 giugno 2020 consid. 5.3.3; 5A_129/2019 del 10 maggio 2019 consid. 7.1; PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l'enfant mineur: fixation des coûts directs, part à l'excédent et répartition des coûts, FamPra.ch 2024 pag. 13), il ricorrente non dimostra che in concreto C._____ potrebbe partecipare in misura superiore al 10 % ai costi di alloggio della madre (se si considera una quota del 20 % per D._____, ancora in formazione) : la professione, il grado di impiego e il salario del figlio maggiorenne - seppure sufficienti a garantirgli un'autonomia finanziaria - non sono infatti stati stabiliti dalla Corte cantonale e il ricorrente non lamenta alcun arbitrio nell'accertamento dei fatti. In tali circostanze, non è possibile rimproverare al Tribunale d'appello di aver abusato del suo ampio potere di apprezzamento nel presente ambito (v. [circa la partecipazione di un figlio maggiorenne, il cui reddito non è stato accertato, ai costi di alloggio del genitore in una causa di misure a protezione dell'unione coniugale] sentenza 5A_497/2019 del 10 dicembre 2019 consid. 4.3). Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata.

E. 4.3.4

Con riferimento invece al proprio fabbisogno minimo del diritto di famiglia, il ricorrente ritiene che la Corte cantonale avrebbe dovuto prendere in considerazione un importo di fr. 5'635.70, a suo dire "indicato nella petizione e nelle conclusioni" e contestato dall'ex moglie unicamente con il suo memoriale integrativo, nel quale ella avrebbe affermato che ammonterebbe a fr. 5'000.--. Il ricorrente sostiene di non capire "come in mancanza di contestazioni serie e supportate da documenti giustificativi e senza motivare in alcun modo, il Tribunale di appello [...] faccia proprio questo importo".

Il ricorrente non si misura però con la motivazione dei Giudici cantonali, i quali hanno precisato che la cifra di fr. 5'000.-- non era stata da lui contestata e non appariva di per sé inverosimile. La censura, priva di un adeguato confronto con la sentenza impugnata, va ritenuta inammissibile.

E. 4.3.5

Il ricorrente ritiene che i Giudici cantonali non avrebbero tenuto conto di una quota che la coppia destinava al risparmio pari a circa fr. 3'000.-- mensili, che essi avrebbero dovuto

dedurre ("in proporzione a[gli] apporti, ossia 70% al marito e 30% alla moglie") dall'eccedenza da suddividere. Tale quota emergerebbe dalla decisione impugnata, laddove ha accertato, nel capitolo concernente la liquidazione del regime dei beni, che "dal 26 settembre 2012 al 25 giugno 2015 i coniugi hanno accantonato complessivi Fr. 99'417.--". Di conseguenza, secondo il ricorrente, gli "importi complessivi che raggiungono Fr. 8'050.00 mensili" riconosciuti all'ex moglie nell'impugnata sentenza non corrisponderebbero al suo tenore di vita al momento della separazione, "ma piuttosto [...] comprendono la quota di risparmi dei coniugi".

Il ricorrente perde tuttavia di vista che, secondo la giurisprudenza, spetta al debitore alimentare allegare e provare l'esistenza di una quota destinata al risparmio (DTF 140 III 485 consid. 3.3; v. supra consid. 4.1.2). Siccome egli nemmeno pretende di aver già, dinanzi all'autorità precedente, fatto valere un tenore di vita inferiore ed allegato (e dimostrato) l'esistenza di una quota destinata al risparmio, il suo argomento risulta tardivo per mancato esaurimento delle istanze cantonali di ricorso (art. 75 cpv. 1 LTF ; v. supra consid. 4.3.1; sentenza 5A_67/2020 del 10 agosto 2020 consid. 5.3.3). Inoltre, tenuto anche conto dell'applicazione del principio dispositivo al presente ambito (v. art. 277 cpv. 1 CPC), la Corte cantonale non era tenuta a prendere in considerazione gli elementi risultanti dalla liquidazione del regime dei beni per accertare d'ufficio l'esistenza di risparmi durante il matrimonio (v. sentenza 5A_67/2020 citata consid. 5.3.3).

E. 4.3.6

Il ricorrente sostiene che il Tribunale d'appello sarebbe "andato ultra petita", concedendo contributi più alti rispetto a quelli chiesti dall'ex moglie nelle conclusioni di prima sede (fr. 3'000.-- mensili vita natural durante) e anche rispetto a quelli da lei chiesti con l'appello 15 agosto 2020 (fr. 2'500.-- mensili fino a quando il primo figlio lascerà l'abitazione comune, fr. 3'000.-- mensili fino a quando anche il secondo figlio lascerà l'abitazione comune e fr. 3'500.-- mensili in seguito vita natural durante). Il ricorrente conclude pertanto che, "nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale dovesse confermare i contributi decisi, tali contributi di mantenimento non possono andare oltre a quanto richiesto con le conclusioni di causa nella procedura di prima istanza, ossia Fr. 3'000.00 mensili".

In realtà, la Corte cantonale è rimasta (esplicitamente; v. supra consid. 4.2) nei limiti delle conclusioni contenute nel memoriale integrativo dell'ex moglie del 10 novembre 2022, con il quale ella aveva chiesto un contributo di fr. 3'007.-- mensili fino a quando il primo figlio lascerà l'abitazione comune, di fr. 3'824.-- mensili fino a quando anche il secondo figlio lascerà l'abitazione comune e di fr. 4'297.50 mensili in seguito vita natural durante. Non si pone quindi una questione di violazione del principio dispositivo, ma piuttosto di ammissibilità della mutazione dell'azione in appello ai sensi dell' art. 317 cpv. 2 CPC . Riguardo a tale disposto di legge, il ricorrente afferma invero che, "[c]onsiderato che con l'appello sono state modificate le richieste in merito ai contributi alimentari, si è in presenza di una mutazione dell'azione in appello e più precisamente di una mutazione della richiesta di giudizio. Orbene, giusta l' art. 317 cpv. 2 CPC una tale mutazione può avvenire solo se viene fatta esplicita domanda di mutazione da parte del richiedente (e quindi appellante), richiesta sulla quale la controparte deve avere facoltà di esprimersi". La censura è tuttavia del tutto generica: il ricorrente si limita a esprimere delle premesse, ma non pretende che esse sarebbero state lese nel caso concreto. In particolare, egli non lamenta di non aver ricevuto, in violazione del suo diritto di essere sentito, un termine per esprimersi sull'appello o sul memoriale integrativo dell'ex moglie (v. in proposito DTF 142 III 48

consid. 4). Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata.

E. 4.3.7

Il ricorrente chiede infine di ridurre la durata del versamento del contributo alimentare. Ritiene che tale versamento dovrebbe essere concesso per un periodo massimo di due anni dal 1° marzo 2023 "per permettere alla moglie di estendere la propria attività lucrativa" e che, in ogni caso, non dovrebbe protrarsi oltre il proprio pensionamento ordinario (nel 2035), dato che egli "potrà contare unicamente su una rendita ordinaria AVS di al massimo Fr. 2'450.-- mensili (stato marzo 2023) e una rendita pensionistica versata dal secondo pilastro ammontante a Fr. 1'324.25 (cfr. estratto Cassa pensioni G._____ che si produce quale doc. B), per un importo totale di Fr. 3'774.25".

Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha rifiutato di concedere un contributo alimentare "vita natural durante" come chiesto dall'ex moglie, limitandolo invece al di lei pensionamento, dopo aver rilevato che ella non aveva dimostrato che non le sarà possibile beneficiare di una pensione adeguata. Quanto all'ex marito - ricordato che il solo fatto di raggiungere l'età del pensionamento non esonera il debitore alimentare dal continuare a versare un contributo all'altro coniuge (v. sentenza 5A_202/2022 citata consid. 6.1 in fine con rinvii) - non risulta che egli avesse discusso, nelle sue osservazioni all'appello o nel suo memoriale integrativo del 20 ottobre 2022, la questione della durata del contributo per il caso in cui fosse stato accordato. Tenuto anche conto del fatto che l'ex moglie chiedeva espressamente di ottenere un contributo di mantenimento "a vita", egli avrebbe già potuto addurre dinanzi all'autorità precedente i fatti e i mezzi di prova che produce in questa sede a sostegno di una limitazione della durata (i quali risultano quindi irricevibili in applicazione dell'art. 99 cpv. 1 LTF). Pure in questo caso la censura va quindi ritenuta inammissibile per mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali (art. 75 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 4.3.1; v. anche [con riferimento alla durata del mantenimento tra ex coniugi e all'art. 75 cpv. 1 LTF] sentenza 5A_420/2021 del 5 dicembre 2022 consid. 2.3).

E. 5

Da quanto precede discende che sia il ricorso in materia civile 5A_256/2023 sia il ricorso in materia civile 5A_260/2023 vanno respinti nella misura in cui sono ammissibili.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Nella causa 5A_260/2023 l'ex moglie ha dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente soccombente; in tali circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, occorre ritenere le stesse compensate (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.